CAMERA DEI DEPUTATI N. 5175

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 ottobre 1990 (Stampato n. 2401)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

(MANNINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIRINO POMICINO)

COL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(GASPARI)

—

Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 23 ottobre 1990

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui alla legge 3 maggio 1971, n. 419, concernente l'applicazione del regolamento CEE n. 1619/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968 e del regolamento CEE n. 95/69 della Commissione del 17 gennaio 1969, relativi alla commercializzazione delle uova nell'interno della Comunità economica europea, i ruoli organici dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, come rideterminati dalla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 luglio 1987, vengono incrementati di 34 unità nella V qualifica – profilo professionale di operatore amministrativo e di 4 unità nella IV qualifica – profilo professionale di coadiutore.

2. Nella prima attuazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a bandire due concorsi, relativi all'incremento degli organici rispettivamente della V e della IV qualifica funzionale di cui al comma 1, riservandoli a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso dei prescritti requisiti di legge, fatta eccezione per quello relativo al limite di età, che ne facciano domanda e che alla data del 31 dicembre 1989 abbiano svolto, per almeno otto anni consecutivi, le funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1971, n. 419.

3. I concorsi di cui al comma 2 consistono in un colloquio vertente sulle materie attinenti alle funzioni da svolgere, con riguardo ai rispettivi profili professionali. I vincitori sono inquadrati con decorrenza giuridica ed economica dalla data di assunzione in servizio.

4. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 1.066.000.000 in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del prezzo delle fascette a carico dei centri di imballaggio, già stabilito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 19 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 6 novembre 1971, a lire 12 per le fascette « extra » ed a lire 90 per ogni altro tipo. Ulteriori variazioni di prezzo che si rendessero necessarie saranno stabilite dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste secondo quanto previsto dalla legge 3 maggio 1971, n. 419.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.